

# **Le nuove deliberazioni Arera: impatto sulle determinazioni di pertinenza dell'ETC e sulla bolletta dei cittadini**

*Il webinar tratterà le nuove componenti perequative UR1 e UR2 di cui alla delibera 386/23, inoltre verranno approfondite le novità inerenti le determinazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente conseguenti all'approvazione delle delibere della Autorità n° 387/2023 e 389/2023 in particolare inerenti il nuovo parametro R1 e la sua incidenza sulla definizione dello sharing dei ricavi, la nuova formulazione in aumento del limite alla crescita e l'adeguamento previsto de costi per tenere conto della spinta inflattiva oltre alle altre novità che impattano sulle determinazioni dell' Ente Territorialmente Competente.*



*Walter Giacetti Consulente Ifel*

*23 Novembre 2023*

# Webinar Ifel su Aggiornamento Mtr-2 e nuove deliberazioni



Lunedì 20 novembre 2023 ore 11:30 - 13:00

**Le novità nella redazione del PEF gestione dei rifiuti urbani per il semiperiodo 2024-25**

**Le novità nella redazione del PEF gestione dei rifiuti urbani per il semiperiodo 2024-25**

**Iscriviti** e rivedi la registrazione del webinar

## Programma

- L'aggiornamento del MTR-2 alla luce della delibera 389/2023
- La sentenza del Consiglio di stato n.7196/23
- Il calcolo del parametro H
- La determinazione dei costi della raccolta differenziata
- Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sulla efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani di cui alla delibera 387/2023

## Relatore

*Francesco Iacotucci, Esperto IFEL*

**Il tool ARERA sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del PEF ai sensi della delibera 389/2023**

**II tool ARERA sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del PEF ai sensi della delibera 389/2023**

*4 dicembre - ore 11:30*

**Iscriviti** e segui il webinar direttamente all'interno del corso

## Programma

Durante il corso viene presentato il tool di calcolo MTR-2 agg. 2024-2025 predisposto da ARERA e rilasciato in allegato alla determina 06 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC. La lettura del tool è accompagnata da una disamina delle principali problematiche di compilazione emerse dall'esperienza del primo biennio del MTR-2, ponendo particolare attenzione alle indicazioni contenute nella Guida alla compilazione del tool.

Infine, viene presentato lo Schema tipo della Relazione di accompagnamento proposto dall'Autorità.

## Relatrice

*Nicoletta Barabaschi, Esperta IFEL*

## *Indice di questo webinar*

- La delibera n.386/2023 sulle nuove componenti perequative da aggiungere nella bolletta ai cittadini;
- Le determinazioni di competenza dell'ETC conseguenti all'approvazione delle delibere della Autorità n° 387/2023 e 389/2023 in particolare inerenti il nuovo parametro R1 e la sua incidenza sulla definizione dello sharing dei ricavi;
- La formulazione in aumento del limite alla crescita
- Vecchie e nuove disposizioni che impattano sulle determinazioni dell' Ente Territorialmente Competente (ETC)

# Quadro Generale della Regolazione



**ARERA**   
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



[www.arera.it](http://www.arera.it)

## ARERA e IFEL CONTATTI

### ARERA:

<b>AMB</b>	<b>Divisione Ambiente</b>	<b>ambiente@arera.it</b>	<b>0265565311</b> <b>0265565547</b>
STA	Segreteria Tecnica di Divisione Ambiente		
<b>DTAC</b>	<b>Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali</b>		<b>0265565311</b> <b>0265565547</b>
RTR	Unità Regolazione Tariffaria dei Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani		
TSI	Unità Regolazione Tariffaria dei Servizi Idrici		
CIR	Unità Corrispettivi Servizi Idrici e Rifiuti		

[www.arera.it/it/contatti/contatti\\_dettaglio.htm](http://www.arera.it/it/contatti/contatti_dettaglio.htm)

- posta elettronica certificata [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)
- posta ordinaria [info@arera.it](mailto:info@arera.it)

### IFEL:

- **Quesiti:** [assistenzaMTR@fondazioneifel.it](mailto:assistenzaMTR@fondazioneifel.it)
- **Materiali Utili, webinar, pubblicazioni,...**  
[www.fondazioneifel.it/regolazione-rifiuti-arera](http://www.fondazioneifel.it/regolazione-rifiuti-arera)
- **News aggiornate**

**Delibera 03 agosto 2023 n° 385/2023/R/rif Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani**

**Delibera 03 agosto 2023 n° 387/2023/R/rif Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani**

**Delibera 03 agosto 2023 n°386/2023/R/rif Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani**

**Delibera 03 agosto 2023 n°389/2023/R/rif Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)**


**Delibera 10 ottobre 2023 n°465/2023/R/rif Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196**

**Delibera 24 ottobre 2023 n° 487/2023/R/rif Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)**

**Determina 06 novembre 2023 n° 1/2023 – DTAC Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni /R/rif e 389/2023/R/rif**


<https://www.youtube.com/watch?v=vU-XptWu12s> **Presentazione Ecomondo Arera da 2h30' a 5h30'**

# Arera: Prospettiva della regolazione



# ARERA: Il quadro regolatorio

Dal 2018 l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva 481/95





# Pacchetto rifiuti ARERA estate 2023

Contratto di servizio 385/2023/R/RIF	Monitoraggio sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani 387/2023/R/RIF	Aggiornamento MTR-2 389/2023/R/RIF	Perequazione 386/2023/R/RIF
<p>Definizione di contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio</p> <p>Eterointegrazione dei contratti in essere in forza del potere riconosciuto all'Autorità dalla l. 481/95</p> <p>Coordinamento tra la regolazione tariffaria applicabile e le clausole contrattuali contenute nello schema tipo</p>	<p>Introduzione di un primo set di indicatori che consenta di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata e l'affidabilità e le <i>performance</i> dell'infrastruttura esistente con riferimento agli impianti di trattamento</p> <p>Implementazione di una infrastruttura immateriale di dati sulle <i>performance</i> effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, per l'individuazione di standard e obiettivi da associare agli indicatori</p>	<p>Regole di aggiornamento delle determinazioni tariffarie relative al biennio 2024-2025 (dati di bilancio e parametri economico-finanziari)</p> <p>Adozione di meccanismi per far fronte alle dinamiche inflattive registrate nel 2022</p> <p>Monitoraggio dei progressi verso il conseguimento del target di copertura dei costi della raccolta differenziata, attraverso il parametro <math>H_a</math></p> <p>Conferma impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento</p>	<p>Introduzione di componenti perequative per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, nonché per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi</p>
Norme nazionali	Art. 203, commi 1-2 TUA e articolo 24, comma 2, d.lgs. 201/22	Art. 14, coma 2, legge 118/22, che ha integrato l'art. 202 del TUA (commi 1-bis e 1-ter)	d.lgs. 116/20, che ha modificato l'articolo 222 del TUA "Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione"  Legge 60/22 e DL 61/23

Novità  
nell'aggiornamento  
biennale MTR2



**Delibera 389/23: Aggiornamento biennale (2024-2025)  
del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) (9 art.)**

**Testo Integrato: MTR-2 - Metodo tariffario rifiuti per il secondo  
periodo regolatorio 2022-25 (28 art.)**

# Testi integrati

[https://www.arera.it/it/operatori/rif\\_testintegrati.htm](https://www.arera.it/it/operatori/rif_testintegrati.htm)

**MTR-2** - Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-25

363/2021/R/rif

**TIAO** - Obblighi informativi di natura anagrafica

102/2022/R/com

**TQRIF** - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

15/2022/R/rif

**TITR** - Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti


444/2019/R/rif

**La maggior parte del MTR2 rimane invariata**

## La Regolazione sui rifiuti urbani

Guida alla predisposizione del PEF secondo  
il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA

Edizione 2022



**Dossier e Manuali**

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11382-la-regolazione-rifiuti-urbani-guida-alla-predisposizione-del-pef-secondo-mtr-2-arera>

**Principi generali  
del MTR2**

# Il perimetro del servizio

L'ambito di applicazione del MTR-2 è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e simili, anche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono

## Perimetro del servizio



la [Legge 17 maggio 2022, n.60](#) recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" detta «[Salva-Mare](#)», entra in vigore il **25 giugno 2022**.

### I rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti diventano rifiuti urbani

La Legge Salva-Mare introduce due importanti definizioni:

- ✔ "Rifiuti accidentalmente pescati" definiti come "i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo";
- ✔ "Rifiuti volontariamente raccolti" ossia i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.

Entrambi i rifiuti sono classificati come **urbani**, infatti nella definizione di cui all'art. **183, c.1 lettera b-ter** (definizione di rifiuti urbani) sono ora ricompresi anche "i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune".



## Il fondamento della regolazione tariffaria: il principio del cost reflectivity

Il principio del **full cost recovery** esprime la necessità dell'aderenza delle tariffe pagate dall'utente ai costi sostenuti dal gestore: **le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del gestore, sempre che si tratti di costi efficienti.**

Tale principio cerca di coniugare l'esigenza di contenimento della tariffa richiesta all'utente con quella di sostenibilità e sviluppo industriale del servizio: l'utente è chiamato a contribuire alla copertura dei costi operativi ed a un'equa remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio.

Nel settore rifiuti urbani i costi riconoscibili in tariffa devono essere:

- **ammissibili**, ossia riferiti alle attività che ricadono all'interno del perimetro regolato (servizio integrato di gestione rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono: spazzamento e lavaggio; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento), ad esclusione di quelli che ricadono nelle poste rettificative.
- **effettivi**, ossia certi, verificabili e risultanti da fonti contabili obbligatorie.
- **efficienti**, ossia congrui rispetto alla prestazione.

La verifica di tali condizioni è demandata all'Ente territorialmente competente (Ente di governo, ove costituito e operativo, oppure Comune o altro ente individuato dalla normativa) e confluisce nell'attività di **validazione**.



**VALIDAZIONE:**  
verifica della **completezza**, **coerenza e congruità** dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

**Il MTR2 prevede il riconoscimento dei costi sostenuti delle seguenti tipologie (al netto delle rettifiche previste):**

- 1. operativi**
- 2. di capitale**
- 3. componenti a conguaglio**  
sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie
- 4. gli oneri previsionali connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni**


- Il PEF ha una durata **pluriennale** (2022-2025), al fine di garantire **l'equilibrio economico-finanziario** della gestione e di **valorizzare la programmazione** di carattere economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto dalla pianificazione ai vari livelli).
- **Aggiornamento** a cadenza **biennale** delle **predisposizioni tariffarie (24-25)**.
- una eventuale **revisione infra-periodo** della **predisposizione tariffaria**, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente (ETC), che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al **verificarsi di circostanze straordinarie** e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.





## I COSTI RICONOSCIUTI NEL PEF PLURIENNALE

I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono quelli effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie



**N.B In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo sono riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2).**

### Il modello MTR-2

I gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il **periodo coincidente con il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025**, in conformità alle indicazioni metodologiche del MTR2 partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al **Titolo III**, dei costi d'uso del capitale, di cui al **Titolo IV**, e dei conguagli di cui **all'Articolo 17**.

### Attenzione all'equilibrio economico

Il PEF **consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario** e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

### La «Predisposizione Tariffaria» Relazione accompagnamento e Dichiarazione Veridicità

Il PEF deve, altresì, includere una tabella, corredata dalla **relazione di accompagnamento** e dalla **dichiarazione di veridicità** (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con determina 2/2021 la quale riporta in particolare:

- ❑ per ciascun  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , l'indicazione delle componenti dei **costi operativi**, dei **costi d'uso del capitale** e delle voci di **conguaglio**, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
- ❑ l'ammontare dei **conguagli** residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;
- ❑ gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare **separata evidenza**.

### Art 27.2 il PEF comprende almeno i seguenti elementi:

- ❑ il **programma e il piano finanziario degli investimenti** necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- ❑ la specifica dei **beni**, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- ❑ le **risorse finanziarie** necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- ❑ una relazione nella quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi:
  - il **modello gestionale ed organizzativo**, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - i **livelli di qualità** del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - la **ricognizione degli impianti** esistenti.

### Art 27.3 Il PEF deve individuare anche:

- ❑ il **fabbisogno di investimenti per il biennio 2024-2025**, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- ❑ la **descrizione degli interventi previsti nel biennio** per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- ❑ la **descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti** in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.
- ❑ ....

# Definizioni generali MTR

- **Gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, **ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera**, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- **Gestore integrato** è l'operatore incaricato del servizio integrato di gestione dei rifiuti. L'operatore integrato è identificato come **il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) sia tenuto a stratificare i propri impianti di trattamento di chiusura del ciclo secondo la regolazione pro tempore vigente**;
- **Sistemi collettivi di compliance** agli obblighi di responsabilità estesa del produttore sono i sistemi collettivi realizzati per l'adempimento agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06;
- **Tariffazione puntuale** è la **tariffa corrispettiva o il tributo puntuale**, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 651 legge 147/2013 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. n. 158/99;


**IFEL**  
Fondazione ANCI

**Guida alla tariffazione  
puntuale dei rifiuti urbani**

Edizione 2019

Dossier e Manuali

# Le entrate riconoscibili secondo MTR-2



## Il Comune è anche ETC?

NO

Il Comune ha «solo» compiti di «Gestore» nella misura in cui esegue delle prestazioni nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani:

- Servizi in economia
- Servizi affidati a «prestatori di servizi»
- Tipicamente nelle gestioni in Tributo è «gestore della tariffa e rapporti con gli utenti».

**Il Comune trasmette il proprio PEF «grezzo» all'ETC, il Comune continua ad approvare le tariffe finali all'utenza sulla base del PEF definito e trasmesso dall'ETC.**

SI

Il Comune, oltre che gli eventuali compiti di «Gestore» - nella misura in cui esegue delle prestazioni nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani - deve svolgere anche i compiti di ETC con le relative operazioni di **validazione e definizione del PEF**.


Il Comune redige la propria parte del PEF, riceve il PEF grezzo dai gestori consolida e definisce il PEF finale e successivamente approva le tariffe finali all'utenza.

Di circa 5.987 proposte tariffarie per il periodo 2022-2023, i 2.554 ETC (adempienti agli obblighi previsti dalla regolazione tariffaria) sono prevalentemente comuni (2.485) *Fonte: ARERA*

**NB se in tariffa corrispettiva con ETC sovracomunale operativo il Comune è di norma sgravato di ogni onere relativo al PEF**

## *I compiti dell'ETC (articolo 7 del 363/21)*

1. **Ricezione** del Pef «grezzo» da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. **Definizione** dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR e **consolidamento** del PEF;
3. **Redazione** della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale;
4. **Validazione** del PEF finale (Completezza, Coerenza e Congruità dei dati);
5. **Assunzione della determinazione** della «**proposta tariffaria**» (PEF 2022-2025, relazione accompagnamento, dichiarazioni di veridicità nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria);
6. **Trasmissione ad ARERA** della «proposta tariffaria» e delle tariffe all'utenza corredate dalle relative delibere entro **termine di 30 giorni** dalla delibera di approvazione ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.





## Chi è l'Ente Territorialmente Competente (ETC) ?

**Ente territorialmente competente o ETC è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove **costituito ed operativo**, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;**

Nota IFEL del 09/12/2019: Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) ..

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per **“soggetto gestore”** possa intendersi chi **effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario**. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.

Per quanto riguarda **l'ente territorialmente competente**, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti e operativi, nei Comuni.

Il DL 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 all'Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali ) istituisce e assegna le competenze all'EGATO.

**Il Comune deve preliminarmente verificare se nel proprio territorio sia costituito l'EGATO o Ente con le medesime funzioni e se lo stesso sia operativo in modo da svolgere le funzioni previste per l'ETC dal MTR2**

Chi si può definire  
prestatore d'opera?


**E' prestatore d'opera  
chi è escluso dalla  
compilazione del PEF.  
L'ETC verifica la  
corretta classificazione  
dei soggetti tra  
prestatori d'opera e  
gestori.**

Non sono soggetti all'obbligo di predisporre il citato piano i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Anagrafica	
	<b>Denominazione Ambito tariffario</b>
Ambito tariffario	<input type="text"/>
	<b>Denominazione Gestori</b>
Gestore 1	<input type="text"/>
Gestore 2	<input type="text"/>
Gestore 3	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>


- Nella sezione deve essere indicato l'ambito tariffario di riferimento e i relativi gestori del ciclo integrato.
- È prevista la compilazione nel *tool* per un numero massimo di 4 gestori ovvero n° 3 operatori più il Comune nel caso lo stesso sia identificato come gestore.

Per adempiere alle disposizioni previste nel MTR2 è **NECESSARIA** una propedeutica attività di collaborazione e condivisione tra ETC e Gestore. In particolare le attività di: **validazione, verifica dei driver di ripartizione, definizione dei diversi costi previsionali, verifica dell'equilibrio economico finanziario, applicazione eventuale delle riduzioni ai costi massimi (rid. 4.6)** e in generale la scelta dei vari **coefficienti di sharing e produttività** è conseguente ad una conoscenza precisa del servizio, della qualità dello stesso, degli obiettivi di RD% e riciclaggio oltre che delle modalità di rendicontazione dei costi del gestore.



**ARERA**

**Ente Territorialmente  
Competente**



In caso di **inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del PEF** ... l'ETC provvede alla **diffida**, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, **dandone contestuale comunicazione all'Autorità**. L' ETC in caso di perdurante inerzia, informa l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, **riservandosi comunque di procedere ad irrogare una sanzione**.

Qualora **l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini** previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, **sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione**.



Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti.

In caso di inerzia del ETC, il gestore, una volta predisposto il PEF ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'ETC. L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare l'ETC, **riservandosi comunque di procedere ad irrogare una sanzione**.

In caso di inerzia (del gestore o dell'ETC l'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. (possibilità di **irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi lire**); in caso di **reiterazione delle violazioni**, ARERA ha la facoltà, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.


**ARERA ha irrogato sanzioni ad alcuni gestori inadempienti**

### IL PROCEDIMENTO

1. il **Gestore** ha il compito di elaborare il PEF «grezzo» garantendo la verità dei dati e delle informazioni utilizzati
2. l'**Ente territorialmente competente** valida, ossia garantisce la completezza, congruità e coerenza dei dati e delle informazioni inserite dal Gestore rispetto al MTR-2, determina i parametri necessari al completamento del PEF, verifica la sussistenza o meno dell'equilibrio economico-finanziario ed **approva la proposta di PEF da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.**
3. ARERA verifica la **coerenza regolatoria** degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
  - A. In caso di esito (pienamente) positivo 
  - B. In caso di esito non pienamente positivo 

APPROVA  
APPROVA E DISCIPLINA GLI EFFETTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN UN'OTTICA DI TUTELA DELL'UTENZA (es. conguagli «correttivi» nel primo PEF utile)





**COSTI  
PREVISIONALI**



## I costi operativi di gestione di natura previsionale

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + R_{Ctot}_{TV,a}$$

Componente di natura previsionale, destinata alla **copertura degli scostamenti attesi** rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, **ricongducibili alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/20** in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere **valore positivo o negativo**. In particolare si riferiscono a:

- Eventuali incrementi/riduzioni delle quantità di rifiuti gestiti ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di **assimilazione** disciplinato a livello locale
- Eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di **conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani, ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.

Componente di natura previsionale, per la **copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi** riconducibili all'adeguamento agli standard e ai **livelli minimi di qualità** che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a: modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Analogha previsione vale per COI, CO<sub>116</sub> e CQ che sono rappresentati anche nella TF

Sono componenti di natura previsionale "concesse" dalla Autorità

Fanno parte dei costi di gestione operativi

Sono suddivisi in oneri fissi e variabili

Sono definiti dall'ETC\* che deve fissare gli obiettivi specifici da conseguire e sono potenzialmente ma non necessariamente correlati ai valori dei coefficienti  $QLa$  e  $PGa$  relativi al limite annuale della crescita (\*) *su proposta del gestore*

variazioni attese di perimetro ( $PG$ ), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni, evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;

## I Costi Operativi Incentivanti ( $COI_{TV}^{exp}$ $COI_{TF}^{exp}$ ) -Articolo 10 MTR2-

I COI sono previsti per promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio a costi efficienti e sono vincolati alla identificazione puntuale del target di miglioramento da conseguire sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto degli eventuali effetti di scala

$COI_{TF,a}^{exp}$  comprende il miglioramento i costi delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza


$COI_{TV,a}^{exp}$  comprende i costi relativi al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta


Il gestore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo riferito

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione dei COI è previsto, per l'anno  $(a+2)$ , un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.

L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

**Fissazione obiettivi e target quantitativo**






Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno  $a=\{2024, 2025\}$ , la quantificazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$   $COI_{TF,a}^{exp}$  operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, può essere rideterminata in aumento a parità di obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

VALIDAZIONE  
ED  
EQUILIBRIO  
ECONOMICO  
FINANZIARIO

### EQUILIBRIO ECONOMICO



### EQUILIBRIO FINANZIARIO





**Regola delle tre C**  
**Coerenza – Completezza – Congruità**

28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente ..., il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza.

La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della **coerenza, della completezza e della congruità** degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della **metodologia prevista** dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

## Requisiti di indipendenza e competenza del validatore - Modalità per garantire la terzietà nel caso in cui l'ETC sia anche soggetto gestore

1. individuazione di specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
2. individuazione di altra amministrazione territoriale dotata di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale che può attuarsi attraverso una convenzione/protocollo d'intesa con Enti di livello superiore oppure una convenzione tra enti con individuazione di un Comune capofila;
3. E' possibile incaricare per supporto **ma non in alternativa all'ETC** un soggetto terzo esterno incaricato (aziende o singoli professionisti). L'individuazione di un soggetto validatore esterno all'amministrazione deve avvenire comunque con criteri che garantiscano la terzietà rispetto al gestore.

### Requisiti di competenza del validatore

Le verifiche previste in sede di validazione riguardano la conformità dei dati di origine contabile rispetto alle norme tariffarie di settore nel contesto della gestione dei rifiuti urbani; le competenze devono coprire i seguenti ambiti:

1. approfondita conoscenza della regolazione in particolare del MTR;
2. contabilità generale e analitica, nonché, preferibilmente, anche di separazione contabile;
3. competenze tecniche in materia di ciclo integrato dei rifiuti urbani.

## Il concetto di validazione e le verifiche necessarie


**La validazione** consiste nel **verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolazione**, vale a dire che **i dati di origine contabile presenti nel PEF provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie (principio di effettività) e siano stati effettivamente determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione** – con particolare riferimento ai principi di **pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità- e quindi siano completi, coerenti e congrui.**

**Le verifiche necessarie alla validazione dovrebbero essere condotte secondo principi di significatività e materialità, devono avere adeguata estensione e appropriato livello di approfondimento ed essere determinati in funzione degli aspetti dimensionali del PEF da validare (abitanti serviti, valore complessivo)**

La significatività (dell'errore) è un concetto tecnico-contabile fondamentale della revisione, esplicitato nei principi di revisione ISA Italia 320 ("Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile") e ISA Italia 450 ("Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile"). In tale ambito, gli errori sono considerati significativi quando «ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio». La materialità (o significatività) è rappresentata da un valore numerico che definisce la misura dell'errore che non inficia i dati del bilancio, o meglio definisce il limite totale degli errori individuati dal revisore che non dovrebbe modificare il giudizio positivo sul bilancio nel suo complesso: se gli errori rilevati superano il valore della materialità (o significatività), il revisore deve emettere un giudizio negativo sul bilancio.

Il processo di validazione è un procedimento partecipato. Il verificatore dovrebbe poter rappresentare le proprie richieste di verifica delle specifiche poste, e l'eventuale formulazione di riserve circa l'ammissibilità al riconoscimento tariffario di specifici costi confluiti nel PEF "grezzo", mentre il soggetto destinatario della verifica dovrebbe poter esporre le proprie motivazioni a sostegno della loro ammissibilità, fornendo eventuali informazioni che potrebbero essere recepite e integrate nel PEF precedentemente trasmesso.

*Pertanto, qualora il verificatore confermasse la propria posizione anche dopo aver esaminato le controdeduzioni, il gestore il cui PEF è oggetto dell'attività di validazione potrebbe avere facoltà, laddove convenisse sui motivi di esclusione, di riproporre il proprio PEF "grezzo" previa esecuzione delle rettifiche richieste*



- a. Esatta identificazione del PEF “grezzo” al quale si riferisce**
- b. Descrizione delle verifiche eseguite e delle considerazioni conseguenti**
- c. Evidenza motivata delle eventuali specifiche poste presenti nel PEF “grezzo” finale che non sono ritenute ammissibili al riconoscimento tariffario**
- d. Conclusioni circa la completezza, la coerenza e la congruità dei dati riportati nel PEF, fatte salve le eccezioni di cui al punto precedente**

In esito all'attività di validazione e della presentazione della relazione finale, nelle fasi di «consolidamento» e predisposizione del PEF complessivo **l'ETC dovrebbe non tener conto delle eventuali poste ritenute dal validatore non ammissibili ma che il Gestore ha insistito per mantenere all'interno del proprio PEF "grezzo"**. Tale attività deve essere eseguita dandone **rappresentazione nel capitolo 4 della relazione di accompagnamento al PEF e fornendone specifica evidenza all'Autorità**, affinché quest'ultima possa tenerne conto nel momento in cui opererà le proprie verifiche propedeutiche all'approvazione finale del PEF

## Cos'è l' Equilibrio Economico Finanziario (EEF)

**L'equilibrio economico** è condizione essenziale per il funzionamento dell'impresa; si realizza quando i **ricavi coprono i costi e residua per differenza una marginalità**, che rappresenta l'utile.

Con il termine **“equilibrio finanziario”** si intende invece **la capacità mantenuta nel tempo da parte di un'impresa di disporre del capitale monetario necessario per far fronte agli obblighi di pagamento** (per investimenti, servizi, remunerazione del capitale, etc.) attraverso la liquidità generata dai realizzi, o mediante nuovi finanziamenti resi economicamente sostenibili dai ricavi della gestione, **realizzando quindi la condizione che consente all'impresa di mantenere sempre in equilibrio le entrate e le uscite monetarie senza compromettere l'equilibrio economico.**

# Cosa dice l'Autorità sul EEF

l'Autorità considera centrale il concetto di equilibrio economico finanziario: nell'art. 4 della delibera n. 363/21 «*Determinazioni tariffarie dei corrispettivi per l'utenza finale*» al punto 4,6 **le riduzioni sui costi massimi possono essere applicate dall'ETC solo nel caso di EEF della gestione** mentre nel MTR2 al Titolo VII – “*Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario*” art 27 «*Contenuti minimi del PEF*» viene indicato al punto 27.4 come si debba **«consentire il raggiungimento dell'EEF e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati»**.  
Inoltre al punto 4.7 **«qualora l'ETC accerti situazioni di squilibrio del EEF ..il medesimo provvede le modalità volte a recuperare la sostenibilità della gestione...»**

**Nel MTR2 l'ARERA si riferisce al  
MANTENIMENTO del EEF della  
GESTIONE**



# EEF considerazioni

- l'equilibrio economico finanziario della gestione deve essere **accertato relativamente all'anno  $a$** , le **fonti contabili consultate che danno origine al PEF sono quelle relative all'anno  $a-2$**
- **Per far fronte all'obbligo che l'Autorità pone in capo all'ETC lo stesso potrà formulare una richiesta al/ai gestori di fornire una dichiarazione di equilibrio economico finanziario da depositare agli atti**
- Nei casi in cui vi siano **fondati elementi di criticità rispetto all'accertamento dell'equilibrio economico finanziario sarà necessario acquisire e verificare le fonti contabili aggiornate**, come ad esempio il budget previsionale o le situazioni infrannuali (nel caso di approvazione del PEF nel corso dell'anno)

L'accertamento dell'equilibrio economico finanziario **della gestione** rappresenta una fase importante che è stata rafforzata nel procedimento di definizione delle predisposizioni tariffarie. Questa fase ora deve essere condotta dedicando una specifica attenzione e attivando un **dialogo costante e continuo con il/i gestore/i** relativamente all'andamento economico finanziario della gestione.



Verifica EEF

*EPR e costi  
efficienti*



I regimi di responsabilità estesa del produttore (REP o EPR) sono volti ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto**, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

I produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

- a) **incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi** e dei rifiuti di imballaggio, ... nonché a **favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo**;
- b) **incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima**, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio ...;
- c) **riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale** attraverso le altre forme di recupero;
- d) **applicazione di misure di prevenzione** consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.  
d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad **incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti**, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate.

2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

3. L'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi:

- a) **individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale**, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;

3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché' lo stesso:

- a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:
  - 1) **costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;**
  - 2) **costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione** in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
  - 3) **costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi** di cui al comma 1, lettera b);
  - 4) **costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti** a norma del comma 1, lettera e);
  - 5) **costi della raccolta e della comunicazione dei dati** a norma del comma 1, lettera c);
  - .....
- c) **non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.**

4. ... **Il principio della copertura finanziaria dei costi..può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ..., a condizione che:..... d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.**

5. **La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.**

*Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (...). In particolare: (...) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (...). 2. I servizi ..sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, **sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**. I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura **almeno dell'80 per cento**. ...)*

# Monitoraggio: I ricavi ed i costi relativi ai RIFIUTI DI IMBALLAGGIO



I servizi della raccolta differenziata degli imballaggi sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori (nella misura almeno dell'80 per cento.)

$AR_{SC\_si,a}^{AGG}$



$AR_{SC\_si,a}$

+

$AR_{si,a}$

Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*

Ricavi realizzati dalla vendita degli imballaggi al di fuori dei sistemi di *compliance*

Ricavi dalla cessione degli imballaggi

$CRD_{SC\_si,a}^{AGG}$



$CRD_{SC\_si,a}$

+

$CC_{SC\_si,a}$

+

$CK_{SC\_si,a}$


Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi

Quota dei costi operativi comuni attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Quota dei costi di capitale attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Costi della raccolta differenziata degli imballaggi

$AR_{SC_{si,a}}$  ----> Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di compliance



*I contributi attuali provenienti da Consorzi si aggirano intorno ai **700 milioni di euro/anno** e sono basati sui **maggiori oneri** cioè sui costi differenziali rispetto alla raccolta dei rifiuti urbani*


\* I dati del Consorzio Rilegno dell'anno 2021 si riferiscono al solo bimestre gennaio - febbraio

**Totale costo lordo gestione rifiuti Urbani in Italia circa 10,5 mld €**



## «Catena del valore» del servizio di gestione dei rifiuti

FIG. 6.21 Composizione media dei costi di gestione 2022-2025 (%)




Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative al periodo 2022-2025.

**I costi operativi di gestione e costi comuni pesano per oltre l'80% dei costi complessivi, mentre i costi di capitale oscillano nel quadriennio tra il 10% e l'11%.** La quota restante è costituita prevalentemente dall'IVA indetraibile a carico degli utenti finali, essendo molto contenuto, a livello aggregato, il peso dei conguagli e degli importi eccedenti il limite oggetto di rimodulazione tra le annualità del periodo regolatori

La componente più costosa delle entrate tariffarie di riferimento nei quattro anni di analisi è rappresentata dal costo della fase di raccolta dei rifiuti differenziati, che **pesa per oltre il 20% in termini di euro/tonnellata** sul valore delle entrate totali

FIG. 6.23 Entrate tariffarie medie unitarie 2022-2025, dettaglio per componente (€/t)



Fonte: ARERA, elaborazione sulle predisposizioni tariffarie relative al periodo 2022-2025.


## Il grado di copertura dei costi della raccolta degli imballaggi

Tabella 2 Copertura degli oneri della raccolta differenziata in funzione dei diversi perimetri di costo e di ricavo

	$AR_{SC,a}$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS) + $AR_{ma,a}$	$AR_{SC_{si},a}^*$	$AR_{SC_{si},a}^{AGG}$
$CRD_a$	15%				
$CRD_a^*$		16%			
$CRD_{SC,a}^*$		34%			
			47%		
$CRD_{SC_{si},a}^*$ solo da gestione diretta				50%	
$CRD_{SC_{si},a}^*$					55%
$CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$					42%



Figura 2 Distribuzione degli ambiti tariffari in ragione del  $H_a$  rilevato nei PEF per l'anno 2022




Copertura attuale dei  $CRD_{SC_{si},a}^{AGG} = 42\%$

Secondo la stima Arera i costi di raccolta degli imballaggi sono circa 1,5 miliardi di euro (da una stima Utilitalia i costi sarebbero circa 2 Miliardi di euro)

# Costo della raccolta differenziata: dai maggiori oneri al riconoscimento pieno dei costi

Costi da inserire nel CRD<sup>agg</sup> **(al lordo da eventuali ricavi):**



**Ruolo nodale assume la corretta compilazione dei costi della raccolta differenziata imballaggi nell'aggiornamento del Mtr-2 (tool di calcolo)**


**I Costi della filiera di RD vanno inseriti al lordo dei ricavi anche se non sostenuti dettamente dal gestore**



**I Comuni devono assicurarsi che i gestori inseriscano correttamente i costi della raccolta differenziata degli imballaggi. Sono da evitare sottostime dovute a compensazioni con i ricavi**

## Calcolo Eta: default option

Dati di input -----> Variabili necessarie alla determinazione dell'indicatore  $H$ :  
 $AR_{SC\_si}$ ,  $AR_{si}$  e  $CRD_{SC\_si}$



# Coefficienti della raccolta differenziata - indicatore $H_a$

## L'indicatore $H_a$ non ha effetti per il biennio 2024-25 nella determinazione del PEF

Monitoraggio del progressivo miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata tramite l'introduzione dell'indicatore  $H_a$

$$H_a = \frac{AR_{SC\_si,a}^{AGG}}{CRD_{SC\_si,a}^{AGG}}$$

.....> Ricavi riconosciuti ai rifiuti da imballaggio  
.....> Costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale



*Nella relazione di accompagnamento compare il «Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata»*

*L'ETC argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza  $H_{2024}$  e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata.*

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
$H_a$	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

In esito alla quantificazione del valore di partenza  $H_{2024}$ , sono determinati gli obiettivi annuali sulla base del posizionamento in una delle classi

A partire dall'annualità **2026**, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento assegnati nel 2024 e 2025, sarà valorizzata una **componente incentivante di costo operativo, finalizzata a promuovere la valorizzazione dei materiali derivanti dai rifiuti urbani**, determinata in misura proporzionale alla distanza dall'obiettivo di miglioramento

# Perequazione nei rifiuti urbani



## Rifiuti Pescati



## Eventi eccezionali e calamitosi

**Delibera: Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (3 art.)**

**Allegato A: Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (6 art.)**

## Perequare

*dal lat. peraequare, comp. di per- e aequare «uguagliare», der. di aequus «equo, uguale»] (io perèquo, ecc.). – Nel linguaggio amministrativo, **ripartire equamente, distribuire con maggiore equità, in modo da eliminare disparità e sperequazioni***

## Servizio Idrico Applicate €/mc



### Che cosa sono le componenti UI presenti in bolletta?

Le componenti UI sono componenti tariffarie perequative definite dall'Autorità che i gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri utenti e sono destinate rispettivamente:

- la componente UI-1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- la componente UI-2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la componente UI-3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus;
- la componente UI-4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche.



A decorre **dall'1 gennaio 2024** si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani...con l'introduzione di componenti perequative espresse in **euro/utenza** in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

**«utenza»:** unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, soggetta a tariffazione a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

**«utente»:** persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

## Definizioni integrate con la norma «Salva-Mare» n° 60/22

a) «**rifiuti accidentalmente pescati**»(**RAP**): i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b) «**rifiuti volontariamente raccolti**»(**RVR**) : i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

c) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle seguenti condizioni:

**1) I RVR possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna,** secondo le modalità individuate con decreto del MASE, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente;

**2) Nelle more dell'adozione del decreto l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa,** fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

e) «autorità competente»: il comune territorialmente competente;

f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai ovvero: gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari, gli enti del Terzo settore nonché, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dal Comune.

- Introduce il **meccanismo perequativo** per la gestione dei **rifiuti accidentalmente pescati (RAP)** e dei **rifiuti volontariamente raccolti (RVR)** allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare (attuazione delle competenze attribuite dalla legge 60/22, «Salvamare»)
- Istituisce il **conto perequativo** dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute a utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito di **provvedimenti normativi per eventi eccezionali e calamitosi** (i.e. decreto-legge 61/23, evento maggio 2023, Emilia Romagna)
- Nuove componenti perequative unitarie che si applicano a partire dal 2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva
- Componente perequativa unitaria **UR<sub>1</sub> pari a 0,10 euro/utenza per anno per la copertura dei costi di gestione dei RAP e dei RVR**
- Componente perequativa unitaria **UR<sub>2</sub> pari a 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per di eventi eccezionali e calamitosi**
- Le **componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento dei gestori per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**

- Sono istituiti presso Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA:
  - il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, anche denominato Conto UR, alimentato dalla componente perequativa UR1,a
  - il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anche denominato Conto UR2, alimentato dalla componente perequativa UR2,a
- Aggiornamento delle componenti entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dal 2025, CSEA trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei Conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti perequative sulla base di tale rapporto, **l'Autorità valuta annualmente la necessità di aggiornare le componenti perequative in relazione al fabbisogno dei Conti**

- Il meccanismo perequativo fornisce copertura dei costi di gestione relativi ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti (RAP/RVR) - anche attraverso campagne di pulizia - in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; i rifiuti sono qualificabili come tali ove rispondano ai requisiti, sia soggettivi (soggetti organizzatori e soggetti promotori) che oggettivi (modalità di svolgimento delle campagne di pulizia) previsti dalla normativa vigente (in particolare legge 60/22)
- **Costi di gestione:** costi finalizzati alla chiusura del ciclo dei rifiuti sostenuti dagli operatori incaricati della gestione medesima, **a valle del loro conferimento presso le strutture di raccolta previste dalla normativa vigente**, al netto di eventuali ricavi per la valorizzazione dei materiali, al fine di promuovere, laddove possibile, l'avvio a riciclaggio dei medesimi, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti, nonché al netto di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori
- **L'istanza di riconoscimento è facoltativa** ed è finalizzata al riconoscimento di costi, **ove presenti e verificabili**. A tal fine la determinazione del costo di gestione **CSM**, avviene tramite il ricorso alla contabilità separata, oppure, in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità, tenendo conto dei quantitativi raccolti relativi esclusivamente a RAP/RVR.

a) l'importo  $IUR_{1,a}^{net}$  relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue:

$$IUR_{1,a}^{net} = UR_{1,a} \times N_{utenza} - C_{SM,a}$$


( > 0 se Componente supera I costo di gestione)

b) l'importo  $IUR_{2,a}$  relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue:


$$IUR_{2,a} = UR_{2,a} \times Nutenze$$

**ATTENZIONE NELLA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI IUR  
NON RILEVA IL FATTO CHE LA COMPONENTE SIA  
PAGATA O MENO DA PARTE DELL' UTENZA**


# Meccanismi perequativi: schema dei flussi economici e documentali







# Del 386/2023/R/RIF - Versamenti




Iscrizione dei beneficiari alle anagrafiche dell'Autorità e della CSEA e rispetto delle disposizioni specifiche indicate per i meccanismi perequativi

Regolarità del gestore nei versamenti a CSEA dei contributi a favore del sistema ove di competenza; in caso contrario, sono sospese tutte le erogazioni a favore del gestore inadempiente fino alla regolarizzazione della posizione debitoria e sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza e adeguamenti degli stessi all'inflazione

Nel rispetto delle seguenti condizioni: i gestori e i soggetti che gestiscono l'impianto portuale di raccolta **tengono separata evidenza dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti**; tutti i soggetti, incluse le Autorità di sistema portuale e gli eventuali soggetti da lei individuati, **conservano altresì in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni inerenti alle componenti perequative, per un periodo non inferiore a cinque anni civili successivi a quello del versamento (rimborso) a (da) CSEA**

## Articolo 2 Disposizioni relative al TITR




comma 6.1 del **TITR**, lettera g-bis): "relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l'indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite"

*Qualità  
tecnica e  
commerciale  
e impatti sul  
corrispettivo  
tariffario*

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023  
387/2023/R/RIF Obblighi di  
monitoraggio e di trasparenza  
sull'efficienza della raccolta  
differenziata e sugli impianti di  
trattamento dei rifiuti urbani**





La regolazione della qualità disciplina gli aspetti di trasparenza verso gli utenti (TITR), gli elementi di qualità contrattuale (TQRIF) e tecnica (evidenziati sia nel TQRIF per continuità e sicurezza del servizio che nella del. 387/23 per gli aspetti più tecnici legati alla raccolta e al trattamento).

La regolazione della qualità è coordinata alla regolazione tariffaria, che consente di ancorare gli aspetti qualitativi del servizio ai costi riconosciuti al Gestore che determinano la tariffa applicata agli utenti.

La cornice dentro la quale si innestano tali dinamiche è il contratto di servizio.

## Approccio delibera 387/23

Novità della disciplina per il settore: introduzione della qualità tecnica e commerciale nel settore dei rifiuti urbani (fase raccolta e trattamento) Carenza di dati disponibili sulle performance dei gestori della raccolta e trasporto e degli impianti di trattamento

Obblighi di monitoraggio e trasparenza a partire dal 1 gennaio 2024, attraverso l'introduzione di un set di indicatori

Implementazione di un'infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori, rispetto al set di indicatori adottato

Rinvio a successivo provvedimento la definizione degli standard e dei relativi obiettivi di mantenimento/miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, tenendo conto delle situazioni di partenza e del differente livello di sviluppo tecnologico anche nell'ambito della stessa filiera

Promuovere  
pressione  
competitiva

APPROCCIO  
GRADUALE E  
ASIMMETRICO


Registrazione e comunicazione ad ARERA dei valori degli indicatori

Popolamento dell'infrastruttura immateriale di dati

Definizione di standard e obiettivi di mantenimento/miglioramento a partire dai dati acquisiti

# Monitoraggio sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

Del 387/23




**Sono definiti una decina di indicatori ma solo l'indicatore R1 impatta sul PEF**



## Efficienza e qualità della raccolta differenziata – fase della raccolta

**Obiettivo:** monitorare l'efficacia e la qualità dell'attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore – che generano ricavi in funzione della qualità del materiale conferito



### Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

$$Eff_{RD\_sc}^a = \frac{Q_{conf\_sc}^a}{Q_{RD\_sc}^a}$$

rapporto tra la **quantità conferita e ritirata** dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la **quantità raccolta** (espresse in tonnellate)

### Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

$$QLT_{RD\_sc}^a = \frac{AR_{sc}^{AGG,a}}{AR_{max\_sc}^{AGG,a}}$$

rapporto tra i **ricavi riconosciuti** dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i **corrispettivi massimi riconoscibili** da parte dei Consorzi medesimi

è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ( $AR_{sc}$ ) e dai proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti ( $AR$ ), **di cui al comma 2.2 del MTR-2**

ottenuto applicando alla quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi ERP ( $Q_{conf\_sc,a}$ ) i corrispettivi più elevati corrispondenti alla migliore fascia di qualità, riconosciuti dai sistemi medesimi

## Calcolo indicatore R1: Efficienza e Qualità della RD

A quali filiere di imballaggi si applica:

- Plastica
- Carta
- Vetro
- Alluminio
- Acciaio



*incluse frazioni merceologiche simili quando previste dagli accordi*

- Da valutare applicazione sugli imballaggi in bioplastica (Biorepack)

Non si applica al legno (non è stato raggiunto l'accordo) e nemmeno agli altri sistemi di compliance (RAEE, olii, pile e accumulatori)

Come calcolare il corrispettivo massimo ottenibile dai sistemi di compliance?

$$AR_{\max\_sc}^{AGG,a}$$

Sommatoria dei corrispettivi massimi di ciascuna filiera moltiplicata per le quantità conferite/ritirate nell'anno

Riferimenti:

<https://www.anci.it/wp-content/uploads/XI-Rapporto-ANCI-CONAI-2021.pdf>

<https://www.anci.it/wp-content/uploads/Comunicazione-revisione-corrispettivi-2023.pdf>

# Filiere Imballaggi in: acciaio-alluminio-bioplastica

## Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI RICREA

Acciaio – Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in acciaio <sup>1</sup>		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
frazioni estranee	€/ton	€/ton
Fino al 4%	138,02	148,18
Dal 4% al 10%	128,79	139,43
Dal 10% al 16%	96,18	99,79
Dal 16% al 22%	61,36	66,33

## Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI CiAI

Alluminio – Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
frazioni estranee	€/ton	€/ton
A+	419,31	453,27
A	404,99	437,79
B	269,99	291,86
C	135,00	145,94

## Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI BIOREPACK

Bioplastica – Raccolta differenziata rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
MNC	€/ton	€/ton
Inferiore al 5%	129,41	139,89
Dal 5% al 10%	114,13	123,37
Dal 10% al 15%	107,00	115,67
Fino al 20%	64,20	69,40

### Fasce di qualità Ricrea

Fascia di qualità	Frazioni estranee
<b>Eccellenza</b>	fino al 4%
<b>1</b>	oltre il 4% e fino al 10%
<b>2</b>	oltre il 10% e fino al 16%
<b>3</b>	oltre il 16% e fino al 22%

### Fasce di qualità per imballaggi in alluminio derivanti da raccolta plastica-metalli

#### IMBALLAGGI IN ALLUMINIO DA SISTEMA DI RACCOLTA PLASTICA/METALLI

Fascia Qualitativa	Frazioni Estranee
A+	fino al 3%
A	oltre il 3% e fino al 6%
B	oltre il 6% e fino al 10%
C	oltre il 10% e fino al 15%

### Fasce di qualità per imballaggi in alluminio derivanti da raccolta vetro-metalli

#### IMBALLAGGI IN ALLUMINIO DA SISTEMA DI RACCOLTA VETRO/METALLI

Fascia Qualitativa	Frazioni Estranee
A+	fino al 3%
A	oltre il 3% e fino al 8%
B	oltre l'8% e fino al 13%
C	oltre il 13% e fino al 18%

Fascia Qualitativa	Frazioni di MNC (%)
<b>A</b>	0 - < 5%
<b>B</b>	> 5% - ≤ 10%
<b>C</b>	> 10% - ≤ 15%
<b>D</b>	> 15% - ≤ 20%

## Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI COMIECO

Carta – Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone <sup>2</sup>		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
	€/ton	€/ton
1° Fascia	121,66	132,85
2° Fascia	91,25	99,64
3° Fascia	60,83	66,43
4° Fascia – cat. A	48,66	53,14
4° Fascia – cat. B	30,42	33,21
4° Fascia – cat. C	18,25	19,93

### Fasce di qualità ed entità del corrispettivo riconosciuto per gli imballaggi da raccolta selettiva in Convenzione IN

RACCOLTA SELETTIVA			
Fasce qualitative	Limiti	% corrispettivo riconosciuto	note
1° Fascia	f.e. ≤ 1,5%	100% *	in assenza di analisi qualità, il rifiuto è classificato in fascia 1 oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato **
2° Fascia	1,5% < f.e. ≤ 4%	75% *	
3° Fascia	f.e. > 4%	50% *	
4° Fascia			f.e. + f.sm.s. > 10%
4° Fascia - cat. A	f.e. < 1,5%	40%	l'impianto è obbligato a non accettare in convenzione tutti i carichi con f.e. > 15%
4° Fascia - cat. B	1,5% < f.e. ≤ 4%	25%	
4° Fascia - cat. C	4% < f.e. ≤ 10%	15%	
4° Fascia - cat. D	f.e. > 10%	0%	

\* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%

\*\* Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti all'impianto sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e l'impianto.

Carta – Raccolta congiunta rifiuti di imballaggio in carta e cartone <sup>3</sup>		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
	€/ton	€/ton
1° Fascia	51,10	58,45
2° Fascia	38,32	43,84
3° Fascia	25,55	29,23

Fasce di qualità ed entità del corrispettivo riconosciuto per gli imballaggi da raccolta congiunta in Convenzione IN

RACCOLTA CONGIUNTA			
Fasce qualitative	Limiti	% corrispettivo riconosciuto alla quota imballaggio *	note
1° Fascia	f.e. ≤ 3%	100%	in assenza di analisi qualità, il rifiuto è classificato in fascia 1
2° Fascia	3% < f.e. ≤ 6%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato **
3° Fascia	6% < f.e. ≤ 10%	50%	
4° Fascia	f.e. > 10%	0%	l'impianto è obbligato a non accettare in convenzione tutti i carichi con f.e. > 15%

## Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI COREPLA

Rifiuti di imballaggi in Plastica – Flussi		
	Anno 2022	Anno 2023
	€/ton	€/ton
Flusso A	317,62	343,35
Flusso B	83,85	90,64
Flusso C	413,01	446,46
Flusso D	309,24	334,29
Flusso RPET	429,53	464,32

FLUSSO	TIPOLOGIA
<b>A</b>	Conferimento monomateriale di provenienza urbana
<b>B</b>	Conferimento monomateriale di provenienza non domestica comunque conferita al servizio pubblico, con significativa presenza di traccianti ù
<b>C</b>	Conferimento monomateriale di provenienza urbana da raccolta dedicata finalizzata al conferimento dei soli CPL in uno o più polimeri
<b>D</b>	Conferimento multimateriale di provenienza urbana, che può essere costituito alternativamente da: - imballaggi in plastica e imballaggi in acciaio e/o in alluminio comprensivi di eventuali frazioni merceologiche similari (fms); - imballaggi in plastica, imballaggi in acciaio e/o in alluminio comprensivi di eventuali frazioni merceologiche similari (fms) e cartoni per bevande

NB vanno considerati anche i corrispettivi CORIPET


## Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI COREVE

Vetro – Raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica <sup>4</sup>		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
	€/ton	€/ton
A	66,38	78,38
B	61,07	71,95
C	57,19	67,63
D	44,73	52,62
E	6,20	3,50

Fascia Qualitativa	FRAZIONE FINE (% in peso)	IMPURITA' TOTALI (% in peso)	INFUSIBILI (% in peso)
A	Franchigia ≤15%. Se sottovaglio >15% e ≤20% in peso, il corrispettivo si riduce del 30%.	≤ 1	≤ 0,3
B	Per sottovaglio >20% e ≤25%, il corrispettivo si riduce del 60%.	≤ 2	≤ 0,4
C	Oltre il 25% e fino al 45%, in peso, il materiale è ritirato senza corrispettivo e sono addebitati i costi di trasporto e smaltimento della quota eccedente il limite del 25%.	≤ 3	≤ 0,5
D		≤ 4	≤ 0,8
E	Oltre il 45% il materiale è non conforme e non viene ritirato.	≤ 6,5	≤ 1,5



## Esempio di valutazione R1 : fattori che determinano la riduzione del R1



***Per il calcolo del R1 deve essere definito il punto di cessione in relazione alla «titolarità degli imballaggi» il ricavo va valutato coerentemente con il punto di cessione***

# Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi ERP

## - Macro-indicatore R1 differenziata – fase della raccolta


**Macro-indicatore R1– Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi ERP**

Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore



$$Efficacia_{Avv\_RIC_{RD\_sc}}^a = Eff_{RD\_sc}^a \times QLT_{RD\_sc}^a$$



- Valutare la capacità del sistema di raccolta di massimizzare la quantità di rifiuti valorizzabile e i relativi ricavi
- Rafforzare la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

Determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance sul livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Valorizzazione del **coefficiente**  $\gamma_{2,a}$  (efficacia del riciclo) con valutazione soddisfacente solo nel caso in cui il valore sia **maggiore di 0,85**

**Valutazione soddisfacente in base al valore del macro-indicatore R1**

valore calcolato assumendo: i)  $Eff_{RD\_sc,a}$  pari alla media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra; ii)  $QLT_{RD\_sc,a}$  pari a 1



Entrate tariffarie

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{sc,a} + RC_{totTV,a}$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RC_{totTF,a}$$



Scomputo oneri afferenti o comunque attribuibili alle attività di **“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”** dai costi riconosciuti per le annualità **2024 e 2025** – compresi gli oneri afferenti alla **commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti** –

Scomputo ricavi conseguenti alle attività di **“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti ”** per le annualità **2024-2025**

**Misure confermate con la delibera 465/2023/R/rif**  
*«atteso che gli oneri e i ricavi che la disposizione in parola richiede di scomputare non sono quelli attribuibili alle attività funzionali ad ottenere flussi monomateriali di rifiuti attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale»*

Recupero nelle pertinenti componenti di **conguaglio 2024 - 2025** degli oneri in (eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati), rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie per le annualità 2022-2023

## Entrate tariffarie Variabili

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{sc,a} - RC_{tot,TV,a}$$

$$-b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{sc,a}$$

Maggiore sono **b** e **ω** minori saranno le tariffe

Minore sono **b** e **ω** maggiore sarà lo sharing a favore del gestore

# Focus su fattori di sharing

- **Fattore di *sharing* dei proventi,  $b_a$** : per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , è valorizzabile dall'ETC (**in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei target europei**) nell'ambito di un intervallo di valori individuato in continuità con quello definito nel MTR:

	Intervallo
$b_a$	[0.3 – 0.6]

- **Parametro  $\omega_a$** , per la determinazione del fattore di ***sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance***: determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute in merito:
  - al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ )
  - al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ )

Valutazione soddisfacente	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$	
	$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
	$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$
		Valutazione non soddisfacente	

## Anni 2022-23

	RD% soddisfacente	RD% Insoddisfacente
Riciclo Soddisfacente	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
Riciclo Insoddisfacente	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

NB il valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  non entrano nell'algoritmo numerico del MTR e serve solo come espressione del giudizio ai fini della scelta di  $\omega_a$



## Anni 2024-25

Solo se  $R1 \geq 0,85$   
la valutazione è  
soddisfacente

	RD% soddisfacente	RD% Insoddisfacente
Riciclo Soddisfacente	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
Riciclo Insoddisfacente	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

NB il valore di  $\gamma_1$  non entra nell'algoritmo numerico del MTR e serve solo come espressione del giudizio ai fini della scelta di  $\omega_a$  invece il  $\gamma_2$  è vincolato dal valore di  $R1 \geq 85\%$  Soddisfacente

Novità un parametro legato alla qualità della gestione determina l'ammontare tariffario



# Aggiornamento Mtr-2







- **Determina 06 novembre 2023 n° 1/2023 – DTAC Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni /R/rif e 389/2023/R/rif**

<b>TESTO</b>	 Testo in formato PDF
<b>ALLEGATI</b>	 Allegato 1 - Tool di calcolo MTR-2 agg. 2024-2025
	 Guida alla compilazione del Tool MTR-2 agg. 2024-2025
	 Allegato 2 - Relazione di accompagnamento agg. 2024-2025
	 Allegato 3 - Dichiarazione di veridicità
	 Allegato 4 - Dichiarazione di veridicità Comuni

**NB. l'utilizzo dei modelli di toll/pef, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità è OBBLIGATORIO**

**Webinar 4/12/23  
ore 11.30  
Barabaschi**

<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti (G)</b> .....	<b>4</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	4
2.2	Altre informazioni rilevanti .....	6
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)</b> .....	<b>6</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	6
3.1.2	Dati tecnici e di qualità.....	6
3.1.3	Fonti di finanziamento .....	7
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	7
3.2.1	Dati di conto economico .....	7
3.2.2	Focus sugli altri ricavi .....	8
3.2.3	Componenti di costo previsionali.....	8
3.2.4	Investimenti .....	9
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale.....	9

**Lo schema tipo predisposto da ARERA per il MTR2 è un valido supporto per la redazione della relazione di accompagnamento e richiama puntualmente per ogni paragrafo tutti i contenuti previsti dal MTR2 facilitando così il compito degli estensori**

### Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa (ETC)</b> .....	<b>3</b>
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario.....	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	3
1.5	Altri elementi da segnalare .....	4

# La Relazione di accompagnamento: Le parti del ETC

<b>4</b>	<b>Attività di validazione (ETC)</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)</b> .....	<b>10</b>
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	10
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività .....	10
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale).....	11
5.1.3	Coefficiente C116 .....	11
5.1.4	Coefficiente CRI .....	11
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....	11
5.2.1	Componente previsionale CO <sub>116</sub> .....	11
5.2.2	Componente previsionale CQ .....	12
5.2.3	Componente previsionale COI.....	12
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni .....	12
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	12
5.4.1	Determinazione del fattore b .....	13
5.4.2	Determinazione del fattore $\omega$ .....	13
5.5	Conguagli.....	13
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	13
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....	13
5.8	Rimodulazione dei conguagli .....	13
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	14
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	14
5.11	Ulteriori detrazioni .....	14
5.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata ....	14

l'ARERA con MTR2 ha confermato il limite alla crescita come uno **strumento finalizzato alla sostenibilità tariffaria e alla tutela dell'utenza** atto a **«contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale»**

# Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR2)

1 formula

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il limite alla crescita è la condizione che determina l'ammontare complessivo dei costi

$\rho_a$  è limite alla crescita delle tariffe

$$\sum T_a = \sum T_{a-1} \times (1 + \rho_a)$$

Circa 30 formule + Tool

$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$ 
 $RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$ 
 $CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$ 
 $IMN_a = \prod_{t=1}^{a-2} \frac{1}{1 + \rho_t}$ 
 $AMM_a = \sum_c \sum_t \min\left(\frac{CI_{c,t} * df_{c,t}^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_{c,t}^a\right)$ 
 $RC_{TF,a} = \sum_c \sum_t \min\left(\frac{CI_{c,t} * df_{c,t}^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_{c,t}^a\right)$ 
 $\sum TV_{a-2}^{new} = CRI_{a-2}^{old} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - b(AR_a)$ 
 $CU_{eff,a-2} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}\right) / q_{a-2}$ 
 $CCN_a = \left(\frac{90}{\dots}\right)$ 
 $AMM_a = \sum_c \sum_t \min\left(\frac{CI_{c,t} * df_{c,t}^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_{c,t}^a\right)$ 
 $Y_a = Y_{1,a} + Y_{2,a} + Y_{3,a}$ 
 $CC_a = CARC_a + CGG_a$ 
 $CIN_a = \text{Max}((IMN_a + CCN_a - PR_a), 0)$

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

Confronto e scelta del valore minimo tra i due fabbisogni tariffari

## Il Limite alla crescita tariffaria



**Il limite alla crescita tariffaria ( $\rho_a$ ) rispetto all'anno precedente, per gli anni dal 2024 al 2025, non può superare, il valore del 8,60%**

ARERA, inoltre, chiarisce che il limite si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario e non al singolo corrispettivo dovuto a ciascun gestore: nel caso in cui vi siano più gestori operanti in uno specifico ambito tariffario, pertanto, l'ETC dovrà valutare quale sia la specifica dinamica di variazione del corrispettivo del singolo gestore, in modo da garantire che il corrispettivo complessivo rispetti il limite alla crescita.

### Evoluzione del limite alla crescita

<b>MTR1</b>	<b>6,6%</b>
<b>MTR2 (22-23)</b>	<b>8,6%</b>
<b>MTR2 (24-25)</b>	<b>9,6%</b>

# Determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2024-2025

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a) \quad \text{--- LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE}$$

dove:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Attuale parametro MTR-2: 1,7%

**rpi<sub>a</sub>**: Tasso di inflazione programmata (2,7%)

**X<sub>a</sub>**: Coefficiente per il miglioramento della qualità

**QL<sub>a</sub>**: Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale

**PG<sub>a</sub>**: Coefficiente di recupero di produttività (0,1% ÷ 0,5%)

Due ulteriori parametri:

- C116<sub>a</sub> per tenere conto delle necessità di copertura delle componenti CO<sub>116,TV,a</sub><sup>exp</sup> e CO<sub>116,TF,a</sub><sup>exp</sup>
- **CRI<sub>a</sub>** che intercetta i maggiori oneri sostenuti **ricongducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori di produzione** nel 2022 e 2023. Tale coefficiente può essere valorizzato **entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρ<sub>a</sub> assumere valore superiore a quello risultante dalla formula**

		PERIMETRO GESTIONALE (PG <sub>a</sub> )	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL <sub>a</sub> )	Mantenimento dei livelli di qualità	Schema I Fattori per calcolare il limite: PG <sub>a</sub> = 0 QL <sub>a</sub> = 0	Schema II Fattori per calcolare il limite: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 0
	Miglioramento dei livelli di qualità	Schema III Fattori per calcolare il limite: PG <sub>a</sub> = 0 QL <sub>a</sub> ≤ 4%	Schema IV Fattori per calcolare il limite: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> ≤ 4%



Necessità di **contemperare** segnali di **contenimento e di razionalizzazione dei costi**, con opportuni **incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto** e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale (**tenuto conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità in via di definizione**)



**CRI<sub>a</sub>**



# Limite alla crescita tariffaria

# $X_a$

## Recupero di produttività 0,1%-0,5%




$X$  è determinato dall'ETC tra lo **0,1%** e lo **0,5%**, sulla base

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari. NB  $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

	$Cueff_{a-2} > Benchmark$	$Cueff_{a-2} \leq Benchmark$
<b>LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO</b>  $(1+\gamma_a) \leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività:  $0,3\% \leq X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività:  $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
<b>LIVELLO AVANZATO</b>  $(1+\gamma_a) > 0,5$	Fattore di recupero di produttività:  $0,1\% < X_a < 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività:  $X_a = 0,1\%$

# Parametri Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Parametro	Note	Valore Min-Max
$rpi_a$	Inflazione programmata	2,7%
X	Recupero produttività	0,1-0,5%
QLa	Miglioramento Qualità	0-4,0%
PGa	Modifiche Perimetro	0-3,0%
$C_{116}$	Scostamenti decreto 116	0-3,0%
CRIa	Dinamica Prezzi	0-7%
$\rho_a$	<b>Limite alla crescita</b>	<b>9,6%</b>



**Inflazione programmata  $rpi_a$**  usata nella formula del limite alla crescita dell'aggiornamento.

Il **tasso di inflazione  $la$**  dei costi relativo all'anno  $a$  è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (**FOI esclusi i tabacchi**) nei mesi da luglio dell'anno  $(a-1)$  rispetto a giugno dell'anno successivo.

**Valori Numerici assegnati dalla Autorità**

- $rpi_{2020-2023} = 1,7\%$
- $rpi_{2024-2025} = 2,7\%$

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| • $I_{2018} = 0,70\%$ | $I_{2022} = 0,20\%$ |
| • $I_{2019} = 0,90\%$ | $I_{2023} = 4,50\%$ |
| • $I_{2020} = 1,10\%$ | $I_{2024} = 8,80\%$ |
| • $I_{2021} = 0,10\%$ | $I_{2025} = 0,00\%$ |



# Aggiornamento

Aggiornamento dati di bilancio

La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale

Parametri per l'aggiornamento dei costi operativi	
Parametro	Valore
I2023	4,5%
I2024	8,8%
I2025	0%

Parametri per l'aggiornamento dei costi di capitale	
Parametro	Valore
dfl2023/2022	1,034
dfl 2024/2023	1,028
difl 2025/2024	1
Livello di gearing	0,5
Basset ciclo integrato	0,45
Basser impianti di trattamento	0,5



## DETERMINA 1/DTAC:

Possibilità recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 e riquantificabili considerando il tasso di inflazione

Aggiornato con deliberazione 487/2023/R/rif, che prevede, con riferimento al tasso di remunerazione, che sono fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti che tengano conto delle determinazioni in merito all'attivazione del meccanismo di trigger di cui all'articolo 8 del TIWACC (del 614/2021/R/COM)

# La moltitudine dei conguagli - RCTOT

## ❖ **Suddivisi sempre in parte fissa e variabile**

### ❖ **Rate di conguagli ereditati dal passato**

- ~~RCNDTV (fino al 2023)~~
- ~~RCU (fino al 2023)~~
- ~~RC18 (fino al 2023)~~
- ~~RC19 (fino al 2024)~~
- ~~COSTV (solo 2022, 2023)~~
- Eventuali Rettifiche disposte da ARERA

### ❖ **Conguagli costi previsionali anticipati in (a-2)**

- ~~COV (solo 2022, 2023)~~
- COI (solo se a vantaggio utenti)
- CO116 (solo dal 2024)
- CQ (solo dal 2024)

## ❖ **Novità MTR-2**

- il recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle **tariffe di accesso agli impianti** calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2) - solo dal 2024 e se di entità significativa (> 3%)
- Conguaglio differenza WACC tra le deliberazioni 459/2021 e 68/2022
- Conguaglio Costi Operativi 2023 con I 2023 = 4,5%
- Conguaglio costi a seguito sentenza CdS su costi e ricavi della selezione plastica monomateriale
- ....

**MTR2 prevede la rimodulazione dei conguagli con procedura partecipata dal gestore tra le diverse annualità in ottica di EEF anche oltre il 2025.**

## L'istanza per il superamento del limite della crescita (4.6 MTR<sub>2</sub>)


Ove gli **ETC** ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità (**QL**) ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (**PG**) - il **superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**, i medesimi presentano all'Autorità una **relazione** attestante:

- le valutazioni di **congruità** compiute sulla base delle **risultanze dei fabbisogni standard** di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del **costo medio di settore come risultante dall'ultimo rapporto dell'ISPRA**) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine **all'equilibrio economico-finanziario** delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali **valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSa e CTRa** ;
- l'effetto relativo alla **valorizzazione del fattore di sharing  $b$**  in corrispondenza **dell'estremo superiore dell'intervallo**;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di **qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale**;
- Le valutazioni relative alla **allocazione temporale dei conguagli** sulla base di quanto previsto al comma 17.2 (**rimodulazione dei conguagli**).

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

# Costi efficienti secondo MTR

# Limite alla crescita



## Calcolo delle entrate tariffarie massime

**Le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita  $\Sigma T_{\max}$  sono calcolate come il valore minimo tra le entrate tariffarie di riferimento  $\Sigma Ta$  e il valore delle entrate tariffarie dato dal prodotto di  $\Sigma Ta-1$  per il limite alla crescita tariffaria  $\Sigma Ta = \Sigma Ta-1 \times (1 + \rho a)$**

**$\Sigma Ta$  sono le entrate tariffarie di riferimento; tali entrate sono determinate al netto delle detrazioni di cui al punto 4.6 della delibera n. 363/21 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2021**

**Tutti i conguagli del MTR determinati nell'anno e le rate dei conguagli degli anni precedenti concorrono a  $\Sigma ta$  e quindi concorrono all'eventuale sfioramento del limite alla crescita.**



# Riduzioni o limitazioni ai costi MTR ed EEF

Ai fini regolatori esistono **tre distinte limitazioni/riduzioni** di costi che incidono sul totale del fabbisogno tariffario risultante dal MTR

## **Applicazione del limite alla crescita**

- Applicazione di un **tetto massimo complessivo** al fabbisogno tariffario **in riduzione dei costi massimi risultanti da MTR**
- **Sono obbligatorie fatta salva l'istanza di superamento** (4.6 MTR)
- Non vanno **giustificate** in quanto derivano da un **meccanismo previsto**
- **Incidentano sul totale costi**
- **L'EEF deve essere verificato a valle della applicazione del limite**

## **Riduzioni di cui al punto 4.6 della delibera n. 363/2021**

- Applicate **in riduzione dei singoli costi massimi risultanti da MTR**
- Vanno **giustificate** e deve essere **indicato su quale costo incidono**
- Sono **facoltative**
- **Incidentano sul totale costi che deve essere confrontato con il limite alla crescita**
- **L'EEF deve essere comunque verificato a valle di queste detrazioni anche in considerazione della possibilità di rimodulare le entrate eccedenti (4.5)**

## **Riduzioni di cui al punto 1.4 della determina 2/2021**

- Riguardano voci da porre in detrazione al totale del fabbisogno tariffario come risultante dalla applicazione del MTR e pertanto **operano a valle del limite alla crescita**
- Riguardano **poste economiche non disciplinate dal MTR2 (MIUR, recupero evasione, sanzioni al gestore, altre poste definite dal ETC)**
- Sono **obbligatorie**
- **Di norma non incidono sulla verifica dell'EEF**

## **Dalla DELIBERA n. 363-21**

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, **in caso di equilibrio economico finanziario (EEF) della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al PEF, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente**, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

**L'ETC ha ampia facoltà di ricorrere alla riduzione 4.6 ma deve sempre verificare attentamente l'EEF della gestione**

### **Relazione accompagnamento 5.7      Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, motivando le scelte adottate e illustrando gli esiti delle valutazioni compiute.

**Grazie per  
l'attenzione**

## **Walter Giacetti**

- Consulente Ifel per la regolazione rifiuti
- Direttore Tecnico Ecoambiente srl

[waltergia68@gmail.com](mailto:waltergia68@gmail.com)

*Alcune slide sono tratte da presentazioni:*



**Monica Bettiol (corsi Anci-CONAI)**

**Saverio De Donato**    
**Rapporto ANCI-CONAI**

**Giovanna Cadamuro**  **Confservizi**  
Veneto - Friuli Venezia Giulia

*Si ringrazia per il coordinamento:*

**Francesca Proia**

**E il contributo all'analisi e  
predisposizione del webinar**

**Francesco Iacotucci**

**Nicoletta Barabaschi**